



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) [REDACTED]

Presidente

(PA) [REDACTED]

Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) [REDACTED]

Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) ASTONE [REDACTED]

Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari

(PA) [REDACTED]

Membro di designazione rappresentativa
dei clienti

Relatore: [REDACTED]

Seduta del 16/03/2023

Esame del ricorso n. [REDACTED]

proposto da: [REDACTED]

nei confronti di: [REDACTED]

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) [REDACTED]	Presidente
(PA) [REDACTED]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) [REDACTED]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) [REDACTED]	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) [REDACTED]	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: [REDACTED]

Seduta del 16/03/2023

FATTO

- Il ricorrente, [REDACTED] ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento dell'importo di euro 38.520,00, con decorrenza 1.12.2017 e scadenza al 30.11.2027; nel 2021, in corrispondenza della rata n. 48, il ricorrente ha provveduto ad estinzione anticipata del finanziamento.
- Conseguentemente, come da normativa vigente (art. 125-sexies TUB), lo stesso ha chiesto la riduzione del costo totale del credito, in ragione del rimborso anticipato del finanziamento: in particolare, secondo il ricorrente la somma da restituire - tenuto conto dell'importo delle spese di istruttoria (euro 400,00) e della provvigione all'intermediario (euro 2.383,60), per un totale di euro 2.783,60 - ammonterebbe ad euro 1.670,16, e dovrebbe essere determinata secondo il criterio di riduzione c.d. "pro rata temporis", riferito alle somme (appena indicate) da ridurre.
- L'intermediario resistente, nelle proprie difese, dopo avere premesso di avere già provveduto a restituzioni parziali (per euro 4.354,24), ha contestato le richieste del ricorrente, osservando che il finanziamento espressamente disponeva l'esclusiva rimborsabilità al cliente, con criterio *pro rata temporis*, di tutte le voci non *up front* (ossia, nello specifico: le "spese per le comunicazioni periodiche" (le quali, comunque, ha precisato essere indicate come gratuite) e le "spese di incasso quote"; laddove le

provvigioni all'intermediario del credito sono riferite ad attività del tutto prodromiche alla sottoscrizione del contratto e, pertanto, non sono classificabili come spese di natura *up front*; analogamente, ha osservato il resistente, le commissioni di istruttoria sono un tipico esempio di costi non rimborsabili, proprio perché remunerative di prestazioni *up front*.

4. Ha replicato il ricorrente rilevando che a seguito della novella legislativa dell'art. 125-sexies TUB, di quanto disposto dall'art. 11-octies D. L. n. 73/2021 (conv. in L. n. 106/2021) e della decisione di Corte cost. n. 263/2022, il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di *tutti* i costi sostenuti, anche quando il contratto sia stato concluso antecedentemente all'entrata in vigore della L. n. 106/2021. In sede di controrepliche, l'intermediario resistente ha contestato l'invocabilità di Corte cost. n. 263/2022, in quanto, a suo dire, tardivamente richiamata.

DIRITTO

5. A giudizio del Collegio, la domanda del ricorrente è parzialmente da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

6. Il contratto è stato stipulato in data 14.11.2017

Com'è noto, l'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*) - come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) - ha modificato l'art 125-sexies TUB prevedendo, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. di conversione, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

Per contro, avuto riguardo ai finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la novella ha disposto doversi continuare ad applicare "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". Sennonchè, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione - con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»; al contempo, la Corte ha anche ritenuto doversi "concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla c.d. sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia".

Di tale decisione, naturalmente (trattandosi di pronuncia di accoglimento), il Collegio deve tenere conto, a nulla rilevando che parte ricorrente abbia ad essa fatto espresso riferimento solo in sede di repliche.

7. All'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno pacificamente ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del c.d. decreto "sostegni-bis").

La richiamata decisione del Collegio di coordinamento, in particolare, aveva chiarito che: "*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"; e che "*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo*

equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

8. Avuto riguardo al caso di specie - premessa la natura (non controversa tra le parti) di costi *up front* tanto delle spese di istruttoria che delle provvigioni all'intermediario del credito, e tenendo conto che non risultano chiesti né interessi né spese ulteriori - ritiene il Collegio di dover fare applicazione dei criteri di riduzione del costo del credito sopra richiamati nel § che precede, in forza dei quali gli oneri cc.dd. *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro rata temporis*, mentre gli oneri *up front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare (c.d. "curva degli interessi"); conseguentemente, la somma da restituire da parte dell'intermediario resistente, calcolata in applicazione dei criteri predetti è la seguente:

9. Conclusivamente, pertanto, in parziale accoglimento della domanda, la decisione del Collegio è nel senso che l'intermediario resistente sarà tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo di riduzione del costo per rimborso anticipato, la somma di euro 1098,13.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.098,13.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

